

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 248/A III<sup>a</sup> Legislatura

Disegno di legge - Relazione.

Norme per la disciplina delle funzioni del Collegio  
dei Revisori delle Unità Sanitarie Locali nonchè sul  
controllo degli atti degli Istituti di ricovero e cu  
ra a carattere scientifico di diritto pubblico.

# REGIONE PUGLIA

## UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Il titolo primo dell'allegato disegno di legge detta norma per la costituzione e il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità Sanitarie Locali.

La istituzione di detto organo è prevista dall'art.13 della legge 26 aprile 1982, n.181 il quale, modificando la legge n. 833/78, introduce tra gli organi della Unità Sanitaria Locale anche il suddetto Collegio, facendo obbligo alle Regioni di disciplinare, con legge, i compiti e le modalità di funzionamento.

L'art.1 del disegno di legge definisce il collegio dei revisori un organo di vigilanza interna dell'Unità Sanitaria Locale e si sofferma a disciplinare la composizione dell'organo.

Assegna all'assemblea della U.S.L. il compito di designare il terzo componente il consesso (in merito l'orientamento di altre Regioni, come Liguria ed Emilia Romagna, è analogo a quanto proposto) essendo gli altri due riservati, per esplicita previsione della norma statale, al Ministro del Tesoro ed alla Regione. Viene inoltre precisato che il rappresentante designato dal Ministro del Tesoro assume le funzioni di Presidente e che la scelta del componente che la Giunta è chiamata a designare deve ricadere su di un funzionario amministrativo in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Regione.

L'art.2 specifica che l'attività di vigilanza esercitata dal collegio deve preoccuparsi di controllare che la gestione amministrativa della U.S.L. sia ispirata al rispetto di norme e regolamenti.

7/

# REGIONE PUGLIA

## UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

La norma elenca in dettaglio i compiti, preoccupandosi di privilegiare nell'attività di controllo l'aspetto economico-contabile della gestione. L'art.3 disciplina le modalità di funzionamento del collegio, mentre l'art.4 indica le indennità che competono ai componenti del collegio, compresi i funzionari pubblici dipendenti, trattandosi di delicata attività di controllo che comporta dirette e personali responsabilità di chi la esercita <sup>e che non rientra nei normali compiti di istituti di dipendenti. Inoltre il</sup> richiamo eventuale del principio dell'"onnicomprensività" per negare la corresponsione di detto compenso a favore dei pubblici dipendenti metterebbe l'amministrazione di fronte a sicuri rifiuti da parte dei nominandi e creerebbe disparità di trattamento rispetto ad altri funzionari regionali che godono di indennità per collaudo di opere pubbliche al di fuori del trattamento stipendiale.

Il titolo secondo (art.5) si occupa della disciplina del controllo degli atti adottati dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico che abbiano presidi sanitari situati nel territorio regionale. L'obbligo giuridico a legiferare su detta materia discende dal D.P.R. 31.7.80, n.617, che elenca, tra l'altro, all'art.16, quali sono gli atti che devono essere sottoposti al controllo della Regione. In concreto, peraltro, si impone la necessità di dettare norme in materia in quanto nella Regione ci si trova in presenza di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, quale quello di Castellana Grotte, per cui è necessario determinare a quale tipo di controllo devono essere sottoposti gli atti del suddetto istituto. Ci si è orientati ad individuare nel Comitato Regionale di controllo l'organo cui affidare detto controllo in analogia a quanto previsto dall'art.13 della legge n.181/1982 che demanda a detto Comitato il controllo degli atti di tutte le UU.SS.LL.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

## Titolo I

- Collegio dei revisori -

### Art. 1

(Composizione del Collegio dei revisori)

E' istituito presso ciascuna Unità Sanitaria Locale un collegio dei revisori quale organo di vigilanza interna della stessa.

Esso è composto di tre membri di cui uno designato dal Ministro del Tesoro, con funzioni di presidente, uno designato dalla Giunta Regionale tra i funzionari amministrativi regionali del massimo livello funzionale in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Regione ed uno designato dall'assemblea della U.S.L. fra esperti estranei all'assemblea ed al consiglio di gestione.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I componenti possono essere confermati.

In caso di mancata designazione del componente di competenza della U.S.L. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede la Giunta Regionale.

*ovvero, per le nomine successive, entro 30 giorni della scadenza o dell'vacanza delle cariche,*

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Art.2

(Compiti)

Il collegio dei revisori esercita la propria attività di vigilanza assicurando, in particolare, che la gestione dell'Unità Sanitaria Locale si svolga nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, al collegio dei revisori spettano i seguenti compiti:

- controllo sull'attività di gestione;
- vigilanza sull'osservanza delle norme legislative e regolamentari delle disposizioni regionali;
- accertamento sulla regolare tenuta della contabilità, generale e di magazzino;
- relazione sul progetto del bilancio preventivo e sul rendiconto generale predisposto dal comitato di gestione;
- verifica periodica della cassa, dei valori e dei titoli della Unità Sanitaria Locale o ad essa affidati in gestione, pegno, cauzione o custodia.

Il collegio dei revisori è tenuto alla sottoscrizione dei rendiconti di cui all'art.50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833 nonché alla redazione di una relazione trimestrale sulla <sup>attività</sup> ~~gestione~~ amministrativo-contabile dell'Unità Sanitaria Locale da trasmettere all'Assessorato regionale alla sanità, all'organo di controllo sugli atti e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Art.3

(Modalità di funzionamento)

Per la validità delle sedute del collegio dei revisori è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le operazioni effettuate in ciascuna verifica risulteranno da apposito verbale, nel quale si porranno in evidenza gli eventuali rilievi, suggerimenti e raccomandazioni formulate, dandosi atto, altresì, degli eventuali dissensi manifestati dai singoli componenti del collegio.

Lo svolgimento delle funzioni di revisione avviene collegialmente.

I verbali del collegio dei revisori vengono redatti su apposito registro custodito presso la segreteria del Comitato di gestione e posto a disposizione degli amministratori.

I componenti il collegio dei revisori possono prender parte alle sedute assembleari e del Consiglio di gestione, ove il collegio stesso lo ritenga opportuno in relazione all'importanza degli argomenti in esame.

I Presidenti dell'assemblea<sup>e</sup> del Consiglio di gestione sono tenuti ad inviare a tutti i revisori l'ordine del giorno delle sedute dei rispettivi organi collegiali.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Art.4  
(Indennità)

Ai componenti del collegio dei revisori, ivi compresi i dipendenti regionali o di altra amministrazione pubblica, spetta una indennità di funzione pari a quella prevista per i componenti del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Spettano inoltre l'indennità di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo di benzina super vigente nel tempo, in quanto dovuti.

Ai componenti legati da rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennità di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi sono applicabili le norme di cui alla legge regionale n.42 del 17.7.79 e successive modifiche.

*Le indennità previste dal presente articolo gravano sul bilancio delle USL e sono corrisposte Trimestralmente.*

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Art.5

Titolo II°

(Controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico)

Il controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico adottati per i presidi ospedalieri e di ricerca aventi sede nel territorio regionale è esercitato dal Comitato Regionale di controllo nelle stesse forme previste per gli atti adottati dalle Unità Sanitarie Locali.

Per l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo si fariferimento a quanto specificato nel titolo II° del D.P.R. 31 luglio 1980,n.617.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente il 29.82